

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 21 GIUGNO 2016)

L'anno duemilasedici, il giorno di martedì ventuno del mese di giugno, alle ore 14.05, nella sede della Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta) in Roma, via C. Colombo 212, previa formale convocazione da parte del Presidente per le ore 14.00 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta Regionale così composta:

- | | | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------|
| 1) ZINGARETTI NICOLA | Presidente | 7) RAVERA LIDIA | Assessore |
| 2) SMERIGLIO MASSIMILIANO | Vice Presidente | 8) REFRIGERI FABIO | “ |
| 3) BUSCHINI MAURO | Assessore | 9) SARTORE ALESSANDRA | “ |
| 4) CIVITA MICHELE | “ | 10) VALENTE LUCIA | “ |
| 5) FABIANI GUIDO | “ | 11) VISINI RITA | “ |
| 6) HAUSMANN CARLO | “ | | |

Sono presenti: *il Presidente e gli Assessori Buschini, Civita, Fabiani, Ravera, Sartore, Valente e Visini.*

Sono assenti: *il Vice Presidente e gli Assessori Hausmann e Refrigeri.*

Partecipa il sottoscritto Segretario della Giunta dottor Vincenzo Gagliani Caputo.

(O M I S S I S)

Entra nell'aula l'Assessore Hausmann.

(O M I S S I S)

Entra nell'aula il Vice Presidente Smeriglio.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 345

Disciplina per l'abilitazione degli "sportelli territoriali temporanei" da parte dei soggetti accreditati ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014, n. 198 e smi, per l'attuazione delle misure di politica attiva del lavoro nella Regione Lazio, con particolare riferimento al Contratto di Ricollocazione.



Oggetto: Disciplina per l'abilitazione degli "sportelli territoriali temporanei" da parte dei soggetti accreditati ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014, n. 198 e smi, per l'attuazione delle misure di politica attiva del lavoro nella Regione Lazio, con particolare riferimento al Contratto di Ricollocazione.



LAGIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale al Lavoro Pari Opportunità e Personale



VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Strategia Europa 2020, ratificata dal Consiglio europeo del 10 giugno 2010, con la quale l'Unione Europea mira a rilanciare l'economia comunitaria, definendo obiettivi che gli Stati membri devono raggiungere nel campo dell'occupazione, dell'innovazione, dell'istruzione, dell'integrazione sociale e di clima e energia;
- l'Accordo di Partenariato 2014 - 2020 tra l'Italia e la Commissione europea adottato il 29 ottobre 2015, in conformità all'articolo 14 del Regolamento Ue n. 1303/2013, con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014 -2020, in particolare l'obiettivo tematico 8 "Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori" e le condizionalità 8.1 "Accesso al mercato del lavoro" (Definizione e attuazione di politiche attive per il mercato del lavoro alla luce degli orientamenti in materia di occupazione) e la condizionalità 8.3 "Istituzioni del mercato del lavoro" (Modernizzazione e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro alla luce degli orientamenti in materia di occupazione; riforme delle istituzioni del mercato del lavoro precedute da un chiaro quadro strategico e da una valutazione ex ante che comprenda la dimensione di genere) e gli adempimenti conseguenti;
- il Programma Operativo Regionale Lazio Fondo Sociale Europeo 2014-2020 approvato con Decisione n. C(2014) 9799 del 12 dicembre 2014 della Commissione europea;
- il Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici";
- la legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e smi;
- il Decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e smi;

DELIBERAZIONE N. 345 DEL 21 GIU. 2016

- la legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e smi;
- la legge 14 febbraio 2003, n. 30 "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro";
- il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e smi;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e smi;
- la legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e smi;
- il decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito dalla legge n. 99/2013 coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99 "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti";
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e in particolare l'articolo 1, commi 44, 85 e 86;
- la legge 10 dicembre 2014, n. 183 "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro" in particolare l'articolo 1, commi 3 e 4;
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- la legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 "Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive del lavoro" e smi;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2007 n. 968 "Revoca D.G.R. 21/11/2002, n. 1510 e D.G.R. 20/12/2002, n. 168. Approvazione della nuova Direttiva "Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio"" e smi;
- la deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2014, n. 223 "Programma Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani - Approvazione del "Piano di Attuazione regionale" e smi;
- la deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014, n. 198 "Disciplina per l'accREDITamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l'attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica dell'allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale, 9 gennaio 2014, n. 4";



- la deliberazione della Giunta regionale 17 luglio 2014, n. 479 "Adozione unitaria delle proposte di Programmi Operativi Regionali: FESR, FSE e PSR FEASR 2014-2020";
- la deliberazione della Giunta regionale 1 luglio 2014, n. 430 "Approvazione dell'Atto di indirizzo per la stipula di protocolli d'intesa con gli operatori pubblici e privati della rete dei servizi per il lavoro";
- la deliberazione della Giunta regionale 17 febbraio 2015, n. 55 "Presenza d'atto del Programma Operativo della Regione Lazio FSE n. CCI2014IT05SFOP005- Programmazione 2014-2020 nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
- la determinazione direttoriale G11651 dell'8 agosto 2014 "Modifica della determinazione direttoriale 17 aprile 2014, n. G05903 "Modalità operative della procedura di accreditamento dei soggetti pubblici e privati per i servizi per il lavoro. Deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 2014, n. 198 "Disciplina per l'accREDITamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l'attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica dell'allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale, 9 gennaio 2014, n. 4" e dei relativi allegati";

CONSIDERATO che:

- le politiche comunitarie, nazionali e regionali in materia di lavoro e occupazione, al fine di garantire un servizio efficace e concrete opportunità di lavoro o formazione, pongono un'attenzione particolare allo sviluppo, al rafforzamento e al coordinamento dei servizi per l'impiego pubblici e privati, incaricati di gestire le misure di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro;
- attraverso la disciplina dell'accREDITamento, così come disposta dalla richiamata DGR 198/2014 e smi e attuata con determinazione G11651/2014, la Regione Lazio promuove il Sistema dei Servizi per il Lavoro, fondato sulla cooperazione tra i servizi pubblici per l'impiego e gli operatori pubblici e privati accREDITati, riconoscendo a tali soggetti l'idoneità ad erogare sul proprio territorio servizi per il lavoro ordinari e specialistici, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, con l'obiettivo di favorire e di sostenere l'inserimento nel mercato del lavoro;

RILEVATA la necessità di estendere e potenziare la rete regionale degli operatori del mercato del lavoro, anche integrando, laddove necessario, la richiamata disciplina regionale per l'accREDITamento dei servizi per il lavoro, al fine di rispondere con efficacia agli obiettivi prefissati nell'ambito dei programmi operativi regionali - in primis Programma Operativo regionale FSE e Piano di Attuazione regione Garanzia Giovani - e, in generale, per affrontare con efficacia e puntualità le situazioni congiunturali del mercato del lavoro caratterizzate sia da variazioni importanti di flussi di utenza, sia dalle peculiarità territoriali dei contesti produttivi e dei servizi attivi nella Regione Lazio;

CONSIDERATO che:

- al fine di garantire un'ottimale copertura territoriale della rete dei servizi per il lavoro e la loro massima accessibilità e fruizione da parte dell'utenza, si ravvisa l'opportunità di sperimentare una procedura di abilitazione di Sportelli Territoriali Temporanei in grado di estendere su tutto il territorio regionale l'articolazione organizzativa e il raggio di attività dei soggetti pubblici e privati accREDITati ai sensi della dgr 198/2014 e smi;





- la temporaneità dell'abilitazione dei menzionati sportelli territoriali è determinata, come già ravvisato, da situazioni particolari e peculiari, anche transitorie, del mercato del lavoro alle quali la Regione Lazio risponde con interventi di politica attiva di breve e medio periodo, avviati con propri provvedimenti amministrativi, come, ad esempio, bandi e avvisi pubblici;
- possono richiedere l'abilitazione degli sportelli territoriali temporanei esclusivamente i soggetti per i quali la Regione Lazio riconosce l'accreditamento per i servizi al lavoro e, pertanto, ogni singolo sportello territoriale temporaneo abilitato è da ritenersi aggiuntivo e non sostitutivo delle sedi accreditate ai sensi della dgr 198/2014 e smi;
- i soggetti accreditati per i servizi al lavoro ai sensi della dgr 198/2014 e smi garantiscono l'erogazione di servizi anche da parte dei propri sportelli territoriali temporanei in base all'accreditamento conseguito e che, pertanto, nell'ambito degli sportelli temporanei non possono essere erogati servizi non riconosciuti nell'atto di accreditamento di cui alla dgr 198/2014 e smi;
- i soggetti accreditati per i servizi al lavoro ai sensi della dgr 198/2014 e smi garantiscono per ogni sportello territoriale temporaneo la presenza di personale qualificato con competenze professionali elevate e specifiche per ogni tipologia di servizio ivi erogata;

RITENUTO necessario, per quanto sopra esposto, approvare la Disciplina per l'abilitazione degli "sportelli territoriali temporanei" da parte dei soggetti accreditati ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014, n. 198 e smi, per l'attuazione delle misure di politica attiva del lavoro nella Regione Lazio - con particolare riferimento al Contratto di Ricollocazione - di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RILEVATO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

ATTESO che il presente provvedimento non è soggetto alla procedura di concertazione con le parti sociali;

per le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, all'unanimità

DELIBERA

di:

- approvare la Disciplina per l'abilitazione degli "sportelli territoriali temporanei" da parte dei soggetti accreditati ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014, n. 198 e smi, per l'attuazione delle misure di politica attiva del lavoro nella Regione Lazio - con particolare riferimento al Contratto di Ricollocazione - di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Il Direttore regionale competente in materia di Lavoro provvederà ad adottare tutti gli atti necessari e conseguenti all'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale della Regione Lazio, canale tematico dell'Assessorato regionale competente in materia di lavoro.



REGIONE LAZIO

DISCIPLINA PER L'ABILITAZIONE DEGLI "SPORTELLI TERRITORIALI TEMPORANEI" DA PARTE DEI SOGGETTI ACCREDITATI AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 APRILE 2014, N. 198 E SMI, PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO NELLA REGIONE LAZIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONEPREMESSA

La Regione Lazio ad integrazione di quanto disposto con la deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014, n.198 "Disciplina per l'accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l'attuazione della Garanzia per i Giovani" - e sue successive modifiche ed integrazioni - detta i criteri per l'abilitazione degli *sporelli territoriali temporanei* dei Servizi per il Lavoro.

La citata dgr 198/2014 disciplina l'istituto dell'accreditamento attraverso il quale la Regione Lazio riconosce a un soggetto, pubblico o privato, l'idoneità a erogare sul territorio regionale le prestazioni di servizi per il lavoro anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche. Tali servizi sono erogati dagli operatori accreditati, attraverso l'impiego di personale qualificato con competenze professionali elevate e specifiche per ognuno di essi.

Con il presente atto, al fine di garantire un'adeguata copertura territoriale della rete dei servizi per il lavoro, un soggetto accreditato ai sensi della dgr 198/2014 e smi può richiedere l'abilitazione di sportelli territoriali temporanei secondo le modalità individuate nell'articolato che segue. L'abilitazione è determinata da situazioni particolari e peculiari, anche transitorie, del mercato del lavoro alle quali la Regione Lazio risponde con interventi di politica attiva di breve e medio periodo, attivati con propri provvedimenti amministrativi, come, ad esempio, bandi e avvisi pubblici. Gli sportelli operano, pertanto, in una logica di integrazione (e non di sostituzione) con le attività delle sedi accreditate per i servizi per il lavoro. Pertanto l'abilitazione è un provvedimento aggiuntivo e non sostitutivo dell'atto di accreditamento ex dgr 198/2014 e smi.

Anche per gli sportelli temporanei territoriali abilitati valgono i principi generali che regolano la realizzazione dei servizi per il lavoro da parte dei soggetti accreditati ex dgr 198/2014 e smi i quali, quindi, sono tenuti a:

- a) erogare i servizi al lavoro, come specificati all'art. 4, co.1 e 2 della dgr 198/2014 e smi, senza oneri per gli utenti in conformità a quanto previsto dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia ;
- b) erogare le prestazioni agli utenti nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo;
- c) interconnettersi con il Sistema informatico del Lavoro nazionale e regionale nei tempi e con le modalità definiti dalla Direzione regionale competente in materia di lavoro secondo le specifiche tecniche indicate dalla stessa;
- d) interconnettersi con gli altri eventuali sistemi informatici del lavoro e della formazione regionali, nazionali e internazionali;
- e) inviare alla Regione Lazio ogni informazione per un efficace funzionamento del mercato del lavoro.

In particolare con il presente atto sono individuati le procedure per il rilascio dell'abilitazione nonché la durata e le modalità di sospensione e revoca della stessa.





Art.1

Sportelli territoriali temporanei

1. Al fine di garantire un'adeguata copertura territoriale della rete dei servizi per il lavoro, un soggetto accreditato ai sensi della dgr 198/2014 e smi può richiedere l'abilitazione di sportelli territoriali temporanei per un numero massimo di 3 sportelli, fermo restando quanto previsto al comma 3.
2. L'abilitazione è da ritenersi aggiuntiva e non sostitutiva dell'accREDITAMENTO conseguito dal soggetto accreditato secondo la procedura di cui alla dgr 198/2014 e smi.
3. L'abilitazione all'apertura di sportelli territoriali temporanei potrà essere richiesta dai soggetti accreditati di cui al comma 1 qualora espressamente prevista dagli avvisi pubblici/bandi della Regione Lazio. Tali provvedimenti potranno disciplinare ulteriori specifiche, requisiti e modalità di attivazione e di gestione degli sportelli territoriali temporanei da parte dei soggetti accreditati.
4. Ogni sportello territoriale temporaneo deve garantire l'erogazione dei servizi obbligatori come definiti all'art. 1, co. 2 della dgr 198/2014 e smi.
5. Il soggetto accreditato, in sede di richiesta di abilitazione, può selezionare per ogni sportello temporaneo tutti o alcuni servizi specialistici facoltativi oggetto del proprio accREDITAMENTO, così come specificati all'art. 1, co. 3 della dgr 198/2014 e smi. Il soggetto accreditato, nell'ambito degli sportelli temporanei non può erogare servizi non indicati nell'atto di accREDITAMENTO e di abilitazione a pena di revoca dell'abilitazione.
6. I soggetti accreditati che richiedono l'abilitazione di sportelli territoriali temporanei dovranno garantire che gli sportelli stessi rispettino i seguenti requisiti:
 - a) essere ubicati nel territorio della Regione Lazio;
 - b) essere nella disponibilità giuridica in via esclusiva del soggetto accreditato durante l'intero periodo di abilitazione dello sportello;
 - c) garantire l'apertura al pubblico per almeno 20 ore settimanali;
 - d) essere conformi alla disciplina urbanistica-edilizia vigente;
 - e) essere conformi alla normativa vigente in materia di tutela della salute, dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - f) essere conformi alla normativa vigente in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità di cui al DM 236/1989 e s.m.i.;
 - g) garantire spazi e arredi per l'accoglienza e per l'attesa nonché disporre di servizi igienici;
 - h) esporre l'indicazione visibile all'esterno e all'interno degli spazi:
 - degli estremi del provvedimento d'abilitazione regionale;
 - della tipologia del servizio e degli orari di apertura al pubblico;



- dell'organigramma delle funzioni organizzative nonché il nominativo del responsabile dello sportello medesimo e dei recapiti delle diverse figure ivi operanti;
 - del logo della Regione Lazio;
- i) avere la disponibilità di uno spazio adibito allo svolgimento di attività di gruppo e munito di postazioni informatiche;
 - j) avere la disponibilità di uno spazio dotato di postazioni informatiche, collegate alla rete internet, per la consultazione di banche dati tramite le quali l'utente possa cercare, anche in autonomia, le offerte di lavoro;
 - k) avere la disponibilità di uno spazio per colloqui individuali che garantisca la riservatezza e la privacy, ai sensi della normativa vigente, degli utenti durante i colloqui medesimi.
7. Per ottenere l'abilitazione occorre presentare un atto pubblico o privato registrato ai sensi della normativa vigente, dal quale si evincano almeno:
- a) il titolo di disposizione del bene (ad esempio la piena proprietà, l'usufrutto, il comodato, la locazione, ecc);
 - b) le parti;
 - c) l'oggetto;
 - d) gli obblighi delle parti;
 - e) la durata non inferiore al termine di durata dell'abilitazione richiesta.
8. Per il dettaglio dei requisiti strutturali degli sportelli territoriali temporanei si rinvia a successivo atto del Direttore regionale competente in materia di lavoro.

Art. 2

Figure professionali

1. È compito del soggetto accreditato ai sensi della dgr 198/2014 e smi che richiede l'abilitazione garantire, per il singolo sportello territoriale temporaneo, la presenza delle medesime figure professionali previste per l'accREDITAMENTO di cui è titolare.
2. Le figure professionali richieste per l'abilitazione di ogni singolo sportello temporaneo sono:
 - a) il responsabile organizzativo (RO) come definito dall'art. 3 co. 6 lett. a. della dgr 198/2014 e smi dell'unità organizzativa di riferimento, che garantisce la direzione amministrativa e il coordinamento del personale attivo e possiede titoli e competenze professionali in conformità al ruolo e all'incarico attribuito nonché la supervisione della struttura;
 - b) l'operatore del mercato del lavoro (OML) come definito dall'art. 3 co. 6 lett. b. della dgr 198/2014 e smi;

- c) l'operatore del mercato del lavoro con competenze specialistiche (OMLS) come definito dall'art. 3 co. 6 lett. c. della dgr 198/2014 e smi.
3. La figura del responsabile organizzativo garantisce le proprie funzioni sulle unità organizzative di competenza, includendo in quest'ultime sedi accreditate e sportelli territoriali temporanei abilitati.
 4. La figura dell'OMLS può ricomprendere le funzioni previste per l'OML e coincidere con il responsabile organizzativo.
 5. Le figure professionali di cui al co. 2 devono possedere competenze e capacità come definite da successivo atto del Direttore regionale competente in materia di lavoro. Con medesimo atto è stabilito il numero massimo di unità organizzative che possono rientrare sotto la competenza di un singolo RO.

Art. 3

Richiesta e rilascio dell'abilitazione degli sportelli territoriali temporanei

1. La procedura di abilitazione di sportelli territoriali temporanei è telematica ed è richiesta per l'implementazione di politiche attive del lavoro di breve e medio periodo avviate dalla Regione Lazio con propri avvisi/bandi pubblici.
2. Le domande di abilitazione saranno valutate dalla Direzione regionale competente in materia di lavoro, anche con il supporto di società individuate con procedura di evidenza pubblica oppure di società regionali in *house providing*.
3. La Direzione regionale competente in materia di lavoro concede l'abilitazione temporanea con proprio provvedimento amministrativo. È cura della Direzione regionale comunicare ai Centri per l'Impiego, anche per il tramite del sistema informativo regionale del lavoro, l'attivazione dei nuovi sportelli territoriali temporanei e dei servizi di base e specialistici ad essi associati.
4. Per il dettaglio della procedura di richiesta e rilascio dell'abilitazione degli sportelli territoriali temporanei si rinvia ad atto successivo del Direttore regionale competente per le materie del lavoro.

Art. 4

Controlli

1. La Direzione regionale competente in materia di lavoro si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli sia documentali sia in loco anche con il supporto di società regionali in *house providing*, per accertare il rispetto delle normative vigenti da parte dell'accreditato a pena di sospensione o di revoca dell'abilitazione ed eventualmente dell'accreditamento, a norma dell'art. 7 della dgr 198/2014 e smi, che si applica integralmente anche alla gestione delle attività presso gli sportelli territoriali temporanei abilitati.





Art.5

Durata

1. L'abilitazione decorre dalla data di adozione del provvedimento di cui all'art. 3 co.3.
2. La durata dell'abilitazione è fissata in 18 mesi decorrenti dal rilascio del provvedimento della Direzione regionale competente in materia di lavoro, salvo che nell'avviso/bando pubblico di cui all'articolo 1, co. 3 sia stabilita una durata differente.
3. La durata di cui al comma 2 potrà essere prorogata con uno specifico atto del direttore regionale competente in materia di lavoro, previa verifica del mantenimento dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 6

Revoca e sospensione

1. La Direzione regionale competente in materia di lavoro dispone con apposito atto, previa fissazione del termine di cui al co. 3, la revoca o la sospensione dell'abilitazione. La revoca è disposta:
 - a) in caso di esito negativo a seguito della verifica sulla ricorrenza o sul mantenimento dei requisiti previsti agli artt. 1 e 2;
 - b) in caso di accertamento di rilascio di false dichiarazioni, secondo quanto disposto dall'art. 76 del d.p.r. 445/2000 e s.m.i.;
 - c) in caso di mancata comunicazione nei termini delle informazioni di cui al co. 2 del presente articolo;
 - d) in caso di mancato ripristino nei termini della ricorrenza di uno dei requisiti previsti dagli artt 1 e 2 accertati in seguito alla disposizione della sospensione;
 - e) in ogni caso in cui, in esito ad un procedimento amministrativo di controllo avviato per gravi irregolarità, le controdeduzioni presentate non siano ritenute sufficienti a sanare le irregolarità riscontrate.
2. La sospensione è disposta:
 - a) in caso in cui il soggetto accreditato a norma della presente disciplina non comunichi alla Direzione regionale competente in materia di lavoro ogni variazione dei requisiti o delle condizioni che hanno determinato l'abilitazione degli sportelli temporanei;
 - b) in caso di difformità, di mutamento delle condizioni o della perdita dei requisiti previsti dagli artt 1 e 2 sanabile nel termine massimo di trenta giorni dalla comunicazione del soggetto accreditato o dall'accertamento d'ufficio della stessa;
 - c) in caso di avvio di un procedimento amministrativo di controllo per la rilevazione, sia in sede di controlli d'ufficio sia su segnalazione di organi di vigilanza esterni, di irregolarità gravi;



- d) in caso di riscontro di eventuali difformità, mutamenti delle condizioni o della perdita dei requisiti che hanno determinato l'abilitazione degli sportelli territoriali temporanei. Al soggetto interessato è assegnato un termine perentorio, non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta, per fornire eventuali chiarimenti o per sanare la situazione di irregolarità.
3. La sospensione, comunque, ha una durata massima di trenta giorni, decorsi i quali la Direzione regionale competente in materia di lavoro procede alla revoca o alla conferma dell'abilitazione.
 4. Entro e non oltre sessanta giorni prima della scadenza dell'abilitazione secondo i termini previsti all'art. 5 il soggetto accreditato può richiederne il rinnovo, allegando la dichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti previsti agli artt. 1 e 2. Nelle more del procedimento di rinnovo l'abilitazione degli sportelli territoriali temporanei è provvisoriamente prorogata per non oltre 60 giorni.
 5. In caso di revoca del provvedimento di abilitazione, il soggetto accreditato non può presentare una nuova domanda di abilitazione di sportelli territoriali temporanei nell'anno successivo dalla stessa. Il soggetto accreditato deve, nell'interesse dei destinatari, portare a termine eventuali attività finanziate dalla Regione, salvo che la stessa non ne disponga l'interruzione.
 6. In caso di sospensione del provvedimento di abilitazione, il soggetto accreditato può continuare a svolgere eventuali attività finanziate dalla Regione salvo che la stessa non ne disponga, in via cautelativa, l'interruzione.
 7. In caso di sospensione del provvedimento di accreditamento di cui all'articolo 7 della dgr 198/2014 e smi anche il provvedimento di abilitazione degli sportelli territoriali temporanei è sospeso.
 8. Qualora venga meno per scadenza del termine o per revoca il provvedimento di accreditamento, il provvedimento di abilitazione, che a quell'accREDITAMENTO faceva riferimento, decade.
 9. Nei casi previsti dal presente articolo, i soggetti accreditati sono tenuti a concludere le attività previste dalla presa in carico dei beneficiari. In questo periodo il soggetto accreditato non potrà attivare nuove misure e servizi per altri beneficiari da erogare in regime di accreditamento.
 10. Per il dettaglio della procedura di sospensione e revoca dell'abilitazione degli sportelli territoriali temporanei si rinvia ad atto successivo del Direttore regionale competente per le materie del lavoro.

DELIBERAZIONE N. 345 DEL 21 GIU. 2016

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

(O M I S S I S)

IL SEGRETARIO
(Vincenzo Gagliani Caputo)

IL PRESIDENTE
(Nicola Zingaretti)

ROMA 24 GIU. 2016

